



SETTORE FARMACIE

DETERMINAZIONE N. 08 del 02.03.2024

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDAMENTO PER IL MAGAZZINO DELLA FARMACIA COMUNALE DI MALPENSA – TERMINAL 2 - CIG BO2C7D2B4A**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 (TUEL);

PREMESSO che la farmacia Malpensa – Terminal 2 è stata da poco riaperta presso l'area "Arrivi" della stazione aeroportuale di Milano Malpensa;

RILEVATO che al fine di completare la ristrutturazione dei locali adibiti ad ospitare la farmacia comunale presso il Terminal 2 della predetta stazione aeroportuale risulta necessario provvedere ad ulteriori arredi da installare presso il magazzino del punto vendita;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: corretta conduzione del patrimonio immobiliare in carico tramite la fornitura di arredi tecnici per il completamento del magazzino presso la farmacia comunale di Malpensa - Terminal 2;
- Importo del contratto: 4.357,00 euro oltre IVA di legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;



RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;



VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui questo ente può procedere direttamente ad acquisti di beni e servizi senza avvalersi del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri simili sistemi telematici di negoziazione gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, ai sensi della Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 approvata il 30 dicembre 2018;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 che dispone "... A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale ..."

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 36/2023:

- art. 49 (principio di rotazione degli affidamenti", comma 6 che recita "... È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";
- art. 50, comma 1, lettera b), che recita "...affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che in base alla normativa sopra richiamata è consentito l'affidamento:

- diretto di servizi e forniture, nel rispetto degli importi sopra definiti,
- senza avvalersi del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri simili sistemi telematici di negoziazione fino al 30/09/2024;

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato (previa richiesta di preventivi ad operatori economici del settore) la miglior offerta presentata è quella della ditta TH.Kohl S.r.l. - con sede in Badia Calavena (VR), in Viale dell'Industria n. 37, C.F. e P.IVA 00231420233 – per la somma complessiva di euro 4.357,00 + IVA 22% = Euro 5.315,54, incluso trasporto e montaggio a carico del fornitore;

ACCERTATO che a capo della ditta il possesso del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 99 del Codice dei contratti, come da documentazione acquisita agli atti (DURC);

RITENUTO opportuno affidare alla ditta TH.Kohl S.r.l. di Badia Calavena (VR), CF e P.IVA. 00231420233 la fornitura in oggetto, in quanto l'offerta presentata risulta congrua per l'ente, per la somma complessiva di euro 4.357,00 + IVA 22% = Euro 5.315,54, incluso trasporto a carico del fornitore;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG B02C7D2B4A;



CONSIDERATO che il contratto, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, è stipulato "... mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ...";

ATTESTATO che la scrivente non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto, la fornitura degli arredi tecnici per il magazzino della farmacia Malpensa – Terminal 2 alla società Th.Kohl S.r.l. con sede in Viale dell'Industria n. 37 – 37030 - Badia Calavena (VR), C.F. e P.IVA 00231420233, per un importo pari a euro 4.357,00, oltre IVA di legge, incluso trasporto e montaggio a carico del fornitore;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;



SOMMA PATRIMONIO  SERVIZI

6. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC n. 621/2022;

7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
f.to digitalmente